

Avv. Danilo Granata

Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm)

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs)

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101



Regione Calabria

Aoo REGCAL

Prot. N. 908881 del 26/11/2025

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA CALABRIA - SEDE DI CATANZARO
RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI
(nel giudizio NRG 123//2025)**

Nell'interesse di: ROSARIA SORRENTINO, [REDACTED]

[REDACTED]

rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W), giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale presso la seguente pec: danilogranata23@pec.it ; con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento ai suindicati indirizzo pec. Con indicazione di numero di telefono e fax: 0984.492288, *ricorrente*;

contro: la **Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez PA** (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., con sede legale al Viale Marx 15 – 00137 Roma, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro , *amministrazione resistente*;

contro: la **Regione Calabria**, in persona del l.r.p.t., sedente presso la Cittadella Regionale in Loc. Germaneto - Catanzaro (Cz) , rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, *amministrazione resistente*;

contro: la **Commissione esaminatrice**, in persona del Presidente p.t., *altra resistente*;

nei confronti di: **Matteo Parise, Antonio Condoluci, Giuseppe Zingrone**, *controinteressati*.

Per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura anche monocratica, nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- 1) della Graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 54 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell'Area Funzionari e della Elevata Qualificazione - N. 19 unità nel profilo di "Auditor" (Codice 01), per come pubblicata il 04.08.2025 sul Portale InPa, nonché del relativo decreto di

approvazione, anche nella parte in cui si rinvia alla posizione degli idonei (parte, però, non resa pubblica), nelle parti di interesse;

- 2) Della graduatoria dei soli idonei e del relativo decreto di approvazione, nelle parti di interesse, sebbene non pubblicata in forma completa, a cui fa rinvio la graduatoria finale pubblicata;
- 3) dell'avviso pubblicato il 04.08.2025 sul Portale Inpa recante *“aggiornamento del 04.08.2025: Profilo Auditor – Codice 01 – Pubblicata, nella sezione allegati, la graduatoria finale di merito validata dalla Commissione Ripam nel corso della seduta del 24.07.2025. Inoltre, ciascun candidato potrà visualizzare, accedendo all'Area riservata del Portale inPA, il punteggio totale e la relativa posizione in graduatoria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 1 del bando di concorso”*, per la parte di interesse;
- 4) della schermata visualizzabile nell'Area riservata del Portale inPA,
- 5) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formulazione della graduatoria stessa; b) i verbali inerenti la rivalutazione del punteggio della ricorrente, ove esistenti;

***unitamente ad ogni altro atto impugnato mediante ricorso principale, e
segnatamente***

- 1) Dell'Avviso inerente la disponibilità nelle aree riservate degli esiti della prova scritta del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 54 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell'Area Funzionari e della Elevata Qualificazione - N. 19 unità nel profilo di “Auditor” (Codice 01) del 04.12.2024 – ore 09,30 pubblicato sul sito di Formez Pa in data 05.12.2024 ;
- 2) Dell'esito della prova scritta di parte ricorrente, per come visionabile nell'area riservata della piattaforma formez.concorsismart.it ;
- 3) Della prova scritta stessa, nelle parti di interesse;
- 4) Dei verbali inerenti la formulazione e la validazione del quesito di cui in narrativa;
- 5) Il riscontro di Formez Pa prot. n. U-059040/2024 del 20.12.2024 con cui si è negata la revisione dell'elaborato a seguito dell'istanza presentata da parte ricorrente;
- 6) Dei verbali di correzione delle prove digitali sostenute da parte ricorrente;

- 7) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. il bando di concorso ove ritenuto opportuno; b. le istruzioni di svolgimento della prova scritta, ove ritenuto opportuno; c. i verbali di valutazione dei titoli per il profilo di riferimento. Del diritto di parte ricorrente al riesame del punteggio della prova scritta del concorso in relazione al quesito di cui in narrativa, ad essere dichiarata idonea e ad essere conseguentemente ammessa al successivo step procedurale;

con conseguente condanna

delle Amministrazioni resistenti al riesame del punteggio della prova scritta di parte ricorrente e al di suo inserimento nella opportuna Graduatoria.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive.

Premessa in fatto

In data 27.12.2023 veniva indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 54 (cinquantaquattro) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell'Area Funzionari e della Elevata Qualificazione secondo la seguente ripartizione:

- n. 19 nel profilo di "Auditor" (Codice 01);

- n. 5 nel profilo di "Funzionario tecnico agroforestale" (Codice 02);
- n. 5 nel profilo "Funzionario statistico" (Codice 03);
- n. 5 nel profilo "Specialista nella comunicazione" (Codice 04);
- n. 20 nel profilo "Funzionario informatico- Analista Programmatore" (Codice 05).

Per quanto Qui interessa e, quindi, in merito al profilo *Auditor*, il bando, all'art. 2, richiedeva il possesso dei seguenti titoli accademici:

- *Laurea (L): L-9 Ingegneria industriale, L-14 Scienze dei servizi giuridici, L-16 Scienze dell'Amministrazione, L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, L-33 Scienze economiche, L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali, o titoli equiparati secondo la normativa vigente;*
- *Laurea magistrale (LM): LM-16 Finanza, LM-31 Ingegneria gestionale, LM-56 Scienze dell'economia LM-62 Scienze della politica, LM-63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, LM-77 Scienze economiche aziendali, LM-82 Scienze*

*statistiche, LM- 83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie, LMG-I
Giurisprudenza, o titoli equiparati secondo la normativa vigente;*

La procedura si articolava attraverso 2 fasi:

A. una prova scritta, secondo la disciplina dell'articolo 6 del bando, distinta per i codici concorso;

B. la valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso, effettuata con le modalità previste dall'articolo 7, dopo lo svolgimento della prova scritta con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione.

La prova scritta, distinta per i codici concorso, consisteva in un test di n. 40 (quaranta) quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 (sessanta) minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti, articolata – per il profilo Auditor - come segue:

a) una parte composta da n. 25 (venticinque) quesiti, volti a verificare le conoscenze afferenti alle seguenti materie:

- Diritto civile, con esclusivo riferimento alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
- Diritto amministrativo, con particolare riguardo alla disciplina del pubblico impiego;
- Normativa comunitaria e statale in materia di appalti pubblici;
- Normativa comunitaria, statale e regionale in materia di fondi strutturali, aiuti di stato e aiuti in regime de minimis, con particolare riferimento alle attività di rendicontazione, monitoraggio e controllo dei progetti cofinanziati;
- Regolamenti dell'Unione Europea recanti disposizioni comuni e specifiche FONDI SIE e relativi regolamenti UE delegati e di esecuzione, riferiti al periodo di programmazione 2014/2020 e al periodo di programmazione 2021/2027, Regolamenti (Ue) 2021/1057, 2021/1058, 2021/1059, 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;
- Ordinamento della Regione Calabria;
- Elementi di contabilità ed economia pubblica;
- Conoscenza della lingua inglese che accerti le competenze linguistiche di livello almeno A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
- Conoscenza informatica di base

A ciascuna risposta veniva attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +0,75 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- risposta errata: -0,25 punti.

Per quanto invece attiene le materie comuni a tutti i profili:

- 8 (otto) quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.

A ciascuna risposta era attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +0,75 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- risposta errata: -0,25 punti.
- 7 (sette) quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo (i quesiti avrebbero descritto situazioni di lavoro, rispetto alle quali si intendeva valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritenevano più adeguata).

A ciascuna risposta veniva attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio:

- risposta più efficace: +0,75 punti;
- risposta neutra: +0,375 punti;
- risposta meno efficace: 0 punti.

La prova si sarebbe intesa superata con il raggiungimento del punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).

Ai titoli veniva attribuito un valore massimo complessivo di 10 (dieci) punti, sulla base dei seguenti criteri:

- 1,5 punti per votazione da centosette a centodieci su centodieci con riferimento al voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione al concorso;
- ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per il titolo di cui al punto precedente;
- 2 punti per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale non utilizzato quale requisito ai fini della partecipazione al concorso;
- 1 punto per ogni laurea triennale con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale indicata quale requisito ai fini della partecipazione o già ricompresa nel punto precedente;

- 1,5 punti per l'abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato per sostenere il quale era richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti dal bando per l'ammissione al concorso;
- 2,5 punti per ogni dottorato di ricerca;
- 1,5 punti per ogni diploma di specializzazione;
- 1 punto per ogni master universitario di secondo livello;
- 0,5 punti per ogni master universitario di primo livello;
- documentata esperienza professionale post lauream, anche non continuativa, attinente al profilo per cui si concorre svolta presso una delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001: 0,5 punti per ogni anno fino a un massimo di 6 punti;

Ultimata la prova scritta, le commissioni esaminatrici avrebbero stilato le relative graduatorie finali di merito per ciascun codice concorso, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli.

Le graduatorie finali di merito sarebbero infine state trasmesse da ciascuna commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM, e quindi approvate e pubblicate.

L'avv. Rosaria Sorrentino partecipava al concorso de quo concorrendo per il profilo "Auditor", svolgendo la prova scritta in data 04/12/2024 (turno delle 9:30) presso la Fiera di Catanzaro, Via Nazionale, 6, 88100 Catanzaro (CZ).

Tuttavia, all'esito della prova scritta, per come visionabile dal 05/12 (come da comunicazione di Formez Pa di pari data, cfr. avviso depositato in atti), la stessa apprendeva di essere "non idonea" avendo conseguito il punteggio insufficiente di 20.5 (29 risposte corrette – 5 errate – 6 non date). Epperò, per come risulta dall'esito prova, la ricorrente si vedeva somministrata una domanda di inglese avente natura ambigua, la n. 8, il cui errore aveva compromesso la possibilità di superare i 21/30esimi e, quindi, di ottenere l'idoneità.

Allorché la ricorrente si attivava immediatamente stragiudizialmente inviando n. 2 istanze a mezzo pec a Formez Pa, segnatamente il 05 e il 09 (quest'ultima in parziale rettifica della precedente), richiedendo la revisione della domanda di inglese n. 8. Formez riscontrava con pec del 20.12.2024 affermando – genericamente e senza alcuna motivazione - che la Commissione esaminatrice aveva diniegato la richiesta revisione e che pertanto si riteneva corretta la domanda.

Pertanto, l'avv. Sorrentino avanzava ricorso per i seguenti motivi di diritto: *Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis. Violazione dell'art. 97 Cost.*

Violazione dell'art. 51 Cost. Violazione del principio della parcondicio concorsorum. Disparità di trattamento. Violazione del principio di uguaglianza. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità. Ingiustizia grave e manifesta.

Il giudizio incardinato innanzi al Tar Catanzaro assumeva il NRG 123/2025.

All'esito dell'udienza camerale del 26.02.2025, il Tar accoglieva la richiesta cautelare con ordinanza n. 115/2025 disponendo: *“Considerato che questione identica alla presente è stata esaminata in diverso giudizio e decisa con l'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 37 del 17 gennaio 2025, e che il Collegio non ravvisa ragioni di discostarsi da quanto ivi osservato.*

Considerato quindi che, salvo il necessario approfondimento - anche di natura tecnico/linguistica - proprio della fase di merito, il ricorso appare allo stato provvisto di sufficienti elementi di fondatezza in ordine alla non erroneità della risposta fornita alla domanda contestata.

Ritenuto che sussistono altresì gli evidenziati profili di “periculum”, per cui la posizione della ricorrente possa trovare adeguata tutela nella misura dell'ammissione alla fase di valutazione dei titoli, con riserva della decisione sul ricorso nel merito.”, rinviando all'udienza pubblica del 14.05.2025.

Nelle more del procedimento, però, la ricorrente non vedeva *“stranamente”* ricalcolato il proprio punteggio.

All'esito dell'udienza pubblica, il Tar con ordinanza disponeva la verifica sul quesito di inglese oggetto di contestazione, con termine di 15 giorni per le P.a. intimare ad effettuare eventuali osservazioni scritte sulla Relazione del verificatore, rinviando infine l'udienza di merito al 08.10.2025.

Successivamente, la Prof.ssa Belinda depositava la relazione richiesta confermando la pluralità delle soluzioni del quesito, e, quindi, in conformità alla tesi difensiva di parte ricorrente. Alcuna osservazione risultava depositata nei successivi 15 giorni da parte della P.a.

Ciononostante, nelle more del giudizio, in data 04.08.2025 sul Portale InPA veniva pubblicata la Graduatoria di merito del profilo Auditor in cui la ricorrente non compariva, accompagnandola da un avviso di aggiornamento indicante la possibilità per ogni concorsista di verificare mediante accesso all'area riservata la propria posizione e il punteggio; ebbene, stando alla pronuncia cautelare disponente il riesame, la ricorrente avrebbe già dovuto veder riesaminato il proprio punteggio,

ma invece così non è stato. La graduatoria di merito pubblicata rinvia – alla fine – anche ad una sezione “nascosta”, non pubblicata, recante le posizioni degli idonei non vincitori. E, dunque, il provvedimento amministrativo è unico: la sezione dei vincitori che viene resa pubblica e una sezione “nascosta” attinente le posizioni degli idonei non vincitori. Tuttavia, dall’area personale di Smart (gestito da Formez Pa) la ricorrente non risulta collocata in alcuna posizione né tantomeno alcun punteggio veniva assegnato. Pertanto, nulla è cambiato per la parte ricorrente mentre la P.a. è “andata avanti” con l’iter.

La ricorrente, nonostante l’ordinanza cautelare e la verifica positiva, si ritrova – a procedura conclusa – gravemente pregiudicata in quanto esclusa non solo dalla graduatoria di merito ma anche dagli idonei.

Pertanto, alla stessa non resta che avanzare i presenti motivi aggiunti:

- 1. Illegittimità derivata della Graduatoria di merito**
- 2. Difetto di istruttoria**
- 3. Violazione e/o elusione di provvedimento esecutivo**
- 4. Eccesso di potere. Irragionevolezza e illogicità**
- 5. Violazione dell’art. 97 Cost.**
- 6. Sviamento di potere**

Tanto premesso, i presenti motivi aggiunti devono ritenersi fondati alla luce di plurimi e concorrenti profili di illegittimità, in diritto e in fatto, che connotano il comportamento inerte e omissivo della Pubblica Amministrazione intimata e la conseguente adozione della graduatoria finale in assenza del doveroso adeguamento agli effetti conformativi discendenti dall’ordinanza cautelare n. 115/2025 e, successivamente, dalla verifica tecnica depositata. La ricorrente, infatti, ha conseguito un punteggio insufficiente per accedere alla fase successiva della procedura concorsuale (20,5/30), ma ha tempestivamente contestato, con ricorso giurisdizionale, la formulazione del quesito di inglese, ritenuto determinante per la sua esclusione.

La fondatezza della doglianza è stata riconosciuta dallo stesso TAR nella fase cautelare, proprio in ragione del carattere ambiguo della domanda contestata. L’ordinanza cautelare n. 115/2025, oltre a valorizzare la fondatezza del ricorso, ha disposto l’ammissione con riserva della ricorrente alla fase di valutazione dei titoli, stabilendo con chiarezza che il pregiudizio subito dalla candidata fosse attuale e

meritevole di tutela immediata, a garanzia del principio del concorso pubblico quale strumento di selezione trasparente, equa e imparziale.

Ammissione, però, di fatto mai intervenuta. Invero, si ribadisce che dall'area personale non appare visualizzabile alcuna posizione in graduatoria né tantomeno alcun punteggio. Ciò significa che l'iter procedurale è andato avanti "come se nulla fosse", e tanto in diretto pregiudizio degli interessi di parte ricorrente.

Successivamente, con altra ordinanza, il Collegio ha ritenuto necessario un ulteriore approfondimento tecnico-linguistico, disponendo verifica sulla correttezza del quesito d'inglese sottoposto alla ricorrente. La relazione del verificatore, depositata dalla Prof.ssa Belinda, ha confermato la tesi attorea, attestando la pluralità delle soluzioni corrette al quesito in esame. Detta relazione, assunta agli atti del giudizio, non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte della Pubblica Amministrazione, la quale, benché destinataria dell'ordinanza, non ha formulato alcuna osservazione nei termini concessi (15 giorni), determinando una sostanziale acquiescenza agli esiti della verifica.

A fronte di tale quadro, appare palese l'illegittimità della graduatoria di merito pubblicata in data 04.08.2025 sul Portale InPA, nella quale la ricorrente risulta esclusa, sia dal novero dei vincitori che da quello degli idonei (alla cui sezione fa rinvio), nonostante la pronuncia cautelare e l'esito favorevole della verifica tecnica. Che la ricorrente sia esclusa anche dagli idonei è evidente : accedendo all'area personale non risulta alcuna posizione né alcun punteggio e ciò a differenza degli altri idonei; né tantomeno risulta da alcun atto pubblicato o da una comunicazione personale (anche a mezzo pec) un riesame del punteggio della ricorrente.

La graduatoria si rivela dunque affetta da illegittimità derivata, in quanto fondata su un presupposto (ossia il punteggio della prova scritta) che, alla luce del giudizio cautelare e degli accertamenti successivi, avrebbe dovuto essere rivisto.

E' lapalissiano considerare infatti come la Graduatoria di merito e il relativo provvedimento di approvazione siano illegittimi, unitamente a tutti gli altri atti connessi e conseguenti (avviso di scelta sedi – calendari – convocazioni – stipule contrattuali – immissioni in servizio), in quanto subiscono in via derivata le conseguenze dell'invalidità/illegittimità degli esiti delle prove scritte, in quanto ad essi strettamente collegati. Trattasi invero di un collegamento così stretto nel contenuto e negli effetti da far ritenere che l'atto successivo (la graduatoria) sia

emanazione diretta e necessaria di quello precedente, così che il primo è in concreto tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 novembre 2020 n. 6922).

Si è rivelato, dunque, doveroso onde evitare ogni decadenza possibile presentare motivi aggiunti, anche alla luce dell'avvenuto mutamento delle esigenze cautelari che, di certo, non possono dirsi assenti, anche a fronte della rapidità del procedimento assunzionale.

La mancata rettifica del punteggio, nonostante l'ordine del giudice amministrativo e la verifica esperita, rappresenta una violazione palese non solo del principio di legalità, ma anche di quello di effettività della tutela giurisdizionale, in quanto la candidata si ritrova esclusa da una procedura già formalmente conclusa, con danno attuale, grave e irreparabile.

Tale comportamento si configura altresì quale difetto di istruttoria, essendo evidente l'omissione da parte dell'Amministrazione di un'attività dovuta – e specificamente ordinata dal giudice – ovvero il ricalcolo del punteggio tenendo conto della erroneità del quesito contestato. La funzione pubblica, specialmente in ambito concorsuale, impone una condotta attiva, diligente e conforme alle statuizioni giurisdizionali. L'omissione in esame evidenzia una chiara elusione del provvedimento cautelare e della successiva ordinanza istruttoria, in quanto l'Amministrazione ha proseguito l'iter della procedura concorsuale come se il giudizio pendente e le relative statuizioni non esistessero, portando alla pubblicazione di una graduatoria che ignora completamente le risultanze processuali e i diritti riconosciuti, quantomeno in via interinale, alla ricorrente.

Sotto altro concorrente profilo, il comportamento della P.A. si configura quale eccesso di potere per illogicità e manifesta irragionevolezza, poiché a fronte di una decisione cautelare favorevole e di una relazione tecnica confermativa della tesi della candidata, la stessa avrebbe dovuto, per lo meno in via prudenziale, disporre la rettifica provvisoria del punteggio o sospendere la pubblicazione della graduatoria fino alla definizione del giudizio, evitando di arrecare un pregiudizio irreversibile. Invece, ha adottato un atto conclusivo della procedura – la graduatoria finale – fondato su dati palesemente superati e, di fatto, contraddetti da un'autorità giurisdizionale, in spregio ai basilari canoni di coerenza e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.).

In definitiva, il comportamento della Pubblica Amministrazione risulta ingiustificatamente omissivo, lesivo della sfera giuridica della ricorrente e contrario ai principi costituzionali e di legalità amministrativa, in quanto si è risolta nell'adozione di un provvedimento finale (la graduatoria) affetto da vizi derivati, per violazione di legge, elusione dell'autorità giudiziaria, difetto di istruttoria e macroscopico sviamento. Sussistono, pertanto, tutti i presupposti affinché il TAR accolga i presenti motivi aggiunti, annulli la graduatoria nella parte in cui non include la ricorrente, e ordini alla P.A. di procedere al ricalcolo del punteggio e all'adozione di ogni conseguente atto, ivi inclusa la sua inclusione tra gli idonei (se non vincitori), secondo giustizia.

Si richiama integralmente le censure mosse con ricorso principale da intendersi parte integrante del presente ricorso:

1. Violazione e/o falsa applicazione della *lex specialis*.
2. Violazione dell'art. 97 Cost.
3. Violazione dell'art. 51 Cost.
4. Violazione del principio della *parcondicio concorsorum*.
5. Disparità di trattamento.
6. Violazione del principio di uguaglianza.
7. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità.
8. Ingiustizia grave e manifesta.
9. Violazione e/o falsa applicazione della *lex specialis*.
10. Violazione dell'art. 97 Cost.
11. Violazione dell'art. 51 Cost.
12. Violazione del principio della *parcondicio concorsorum*.
13. Disparità di trattamento.
14. Violazione del principio di uguaglianza.
15. Difetto di motivazione.
16. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità.
17. Ingiustizia grave e manifesta.

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale *“tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla*

legge”, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell’art. 3 della Carta Fondamentale.

Il *modus operandi* della Pa adottato nella specie però è certamente illegittimo in quanto contrastante con i detti principi: il test è stato inficiato da taluni quesiti ambigui; errore che ha inciso negativamente sulla valutazione complessiva della candidata impedendole così di raggiungere l’idoneità.

Orbene, **la domanda n. 8** è così formulata: “*Complete the sentence by using one of the options given: "According to the school rules, all the students _____ wear a uniform"* e reca le seguenti opzioni di risposta

- a) *Must*
- b) *Have to*
- c) *Can*

Secondo la P.a. la soluzione è la a), mentre per parte ricorrente la risposta corretta è la b), e in effetti così è, come in realtà ha confermato proprio il Tar Calabria Catanzaro con la recente ordinanza cautelare n. 37/2025, con cui – in identica fattispecie – ha statuito che “ *Considerato che, salvo il necessario approfondimento, anche di natura tecnico/linguistica, proprio della fase di merito, il ricorso appare allo stato provvisto di sufficienti elementi di fondatezza in ordine all’ambiguità della domanda contestata. Ritenuto che sussistono altresì gli evidenziati profili di “periculum”, per cui la posizione della ricorrente possa trovare adeguata tutela nella misura dell’ammissione alla fase di valutazione dei titoli, con riserva della decisione sul ricorso nel merito*”.

Pertanto, il quesito è stato già oggetto di vaglio giudiziale risultando in sede cautelare ambiguo.

In effetti, “must” e “have to” sono forme verbali molto simili poiché entrambi esprimono un obbligo, ma con una “leggera” differenza:

- *Must* si usa per esprimere un obbligo sentito da chi parla (es. *I must finish this project for tomorrow*; è una cosa che il soggetto che parla ritiene dunque necessaria quella di finire il progetto domani);
- *Have to* si usa per esprimere un obbligo imposto dall’esterno (es. *I have to finish this project for tomorrow* ; in questo caso il soggetto non ritiene necessario concludere il progetto per domani, ma gli è stato imposto dalla scuola);

In altri termini, "Must" indica un obbligo che viene percepito come più personale o interno ed è spesso usato per obblighi che l'oratore sente fortemente, mentre "Have to" indica un obbligo che viene percepito come esterno o imposto da una situazione, regola o autorità (quale è quello di indossare l'uniforme sicchè obbligo scolastico). La forma *"must"* ha un valore maggiormente imperativo a differenza di *"have to"*; Nelle frasi affermative *Must* indica un obbligo urgente sentito dal parlante:

You must do as I say – Devi fare come ti dico.

Have to nelle frasi affermative indica un obbligo meno urgente di *must*, imposto dall'esterno:

I have to go to school tomorrow – Domani devo andare a scuola.

Ebbene, l'obbligo di indossare l'uniforme a scuola – come chiarisce il testo della domanda – proviene dall'esterno (e non di certo dal singolo studente) e, pertanto, la risposta data da parte ricorrente, la quale prevede l'utilizzo della forma modale *have to*, è da ritenersi più corretta della soluzione della P.a.

In caso di dubbio su quale forma scegliere – peraltro – si predilige la forma *"have to"*, in quanto la forma *"must"* è più antiquata.

Invero, *have to* è molto più flessibile rispetto a *must* perché si può usare al passato, al presente e al futuro. **Per questo motivo è comunemente più utilizzato nell'inglese moderno.**

Tanto viene avvalorato anche da talune fonti (depositate in atti).

In tal senso a p. 80 del manuale di Grammatica di base della lingua inglese *"Essential Grammar in Use"* (R. Murphy con L. Pallini) , nel spiegare la differenza tra le due forme verbali, si spiega esplicitamente che *"con must si esprime un obbligo che proviene da chi parla, dal suo punto di vista"* come ad esempio *"I must remember to phone him (sono io che lo sento come obbligo); you must listen to me (chi parla lo ritiene indispensabile)"* mentre *"con have to l'obbligo è sentito come esterno, derivante da altri, da leggi, norme o regole: i can't come. I have to go to the dentist (obbligo derivante da un impegno precedente); in many countries, men have to do military services (una legge lo prevede)"*.

Va da sé che l'obbligo di indossare l'uniforme scolastica - nell'ipotesi oggetto di domanda – è un dovere non sentito come proprio da parte dello studente, ma proveniente dall'esterno, appunto discendente dalle regole della scuola, risultando quindi più corretta la forma *"have to"*.

Tanto viene confermato anche dal manuale di grammatica Zanichelli, ove a p. 149 si spiega come nel caso di “must”, sotto i vari esempi, “ I feel that it is obligatory” , mentre nel caso di “have to”, sotto gli esempi, “i’m obliged to. **It’s the rule.**”

Infine, anche il manuale “Open World” – Edizione digitale (N. Humphreys, S. Kinglsey con S. Dignen, S. Dymond), a p. 209 viene spiegato che “*we often us have to to talk about rules or laws whixh were made by someone else or whichc we may not agree with*”.

Tanto argomentato, è evidente che l’operato amministrativo abbia travalicato i limiti della ragionevolezza e della logicità, considerato che la risposta data da parte ricorrente è più corretta rispetto alla soluzione indicata e in ogni caso non può dirsi risposta meno esatta della soluzione; dunque, la risposta di parte ricorrente è unica soluzione o, in ogni caso, il quesito prevede due soluzioni.

Con il riesame del punteggio – in caso di accoglimento del ricorso – la ricorrente otterrebbe il punteggio di 21.5, divenendo così idonea, in quanto recupererebbe la penalità ingiustamente assegnata (nel senso del + 0,25) e otterrebbe anche il punteggio positivo (+ 0,75) , per un totale di + 1 pt (prova di resistenza).

All’uopo, si rammenti che la selezione dei capaci e dei meritevoli, infatti, deve passare attraverso un test scientificamente attendibile e corretto secondo le regole linguistiche e grammaticali; elementi assenti nella specie.

Orbene, come noto, la P.A., nell’ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della Commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate dal g.a. sotto il profilo della illogicità ed irragionevolezza o dell’inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è però configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della *par condicio* desumibile dall’ art. 97 Cost. (cfr. T.A.R. , Roma , sez. III , 05/11/2019 , n. 12643).

Va da sé che una simile situazione rappresenta una violazione evidente del giusto procedimento e della *par condicio concorsorum*, oltre che a rappresentare una

evidente manifestazione del vizio dell'eccesso di potere nelle forme dell'irragionevolezza, dell'illogicità e della contraddittorietà dell'azione amministrativa.

Ciò è comprovabile anche mediante idonea CTU opportunamente richiesta in via istruttoria, qualora ritenuta occorrente, per verificare la correttezza della risposta flaggata da parte ricorrente.

Recentemente il Tar Lazio sede di Roma Sez. IV Ter con sentenza n. 17741/2024 del 14.10.2024 ha specificato che : *“secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost. (Cons. St., sez. V, 17 giugno 2015, n. 30606; inoltre la Commissione “non deve tendere “tranelli” e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o la “approssimativamente più accettabile, per così dire, anziché quella - l'unica, incontestabilmente - corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo” (cfr. Cons. Stato, III, n. 6756 dell’1.8.2022, e in senso analogo II, n. 5820 del 5.10.2020)”*.

E, dunque, essendo evidente l'errore compiuto dalla P.a. nella somministrazione del quesito oggetto di contestazione, l'operato amministrativo, sicchè affetto da illogicità e irragionevolezza, è pienamente contestabile in Questa sede.

La giurisprudenza amministrativa, invero, è concorde nel ritenere che in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, **risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione** (cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Le superiori considerazioni peraltro non travalicano i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione

del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (cfr. Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019 n. 842; TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018). **Più precisamente, in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta «oggettivamente» esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione** (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr.: Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n.5820).

Tanto chiarito, giova a tal punto rammentare che, secondo un fondamentale assunto ermeneutico espresso dal Consiglio di Stato, ***“l'imparzialità amministrativa è bensì vulnerata dalla potenzialità astratta della lesione della parità di trattamento e, quindi, dal solo sospetto di una disparità. Non è dunque necessario allegare e comprovare che il rischio di parzialità si sia effettivamente concretato in un risultato illegittimo, bastando invece che il prodursi del vulnus del bene giuridico tutelato e, con esso, la correlata diminuzione del prestigio della amministrazione, si prospetti quale mera eventualità. Ed invero, concorrono a moltiplicare e a enfatizzare gli effetti patologici del vizio i connessi principi di pubblicità e di trasparenza, convergendo il loro sinergico operare nell'immagine di un'amministrazione che, oltre ad essere realmente imparziale, appaia anche tale. L'imparzialità è difatti un primario valore giuridico, posto a presidio della stessa credibilità degli uffici pubblici, posto che in assenza della fiducia dei cittadini, gli apparati burocratici non sarebbero in grado di conseguire in maniera adeguata, come loro dovere, gli obiettivi prefissati dal Legislatore... Riguardo la rilevanza "esterna" del principio in disamina è a dirsi che il vizio di parzialità può riconnettersi a situazioni estranee all'atto in sé considerato e piuttosto riferibili al***

contesto organizzativo in cui ne è maturata l'adozione” (Consiglio di Stato, Sez. V, 1 aprile 2009, n. 2070).

I quesiti mal formulati di cui sopra non avrebbero dovuto in alcun modo incidere negativamente sulla valutazione complessiva dei candidati.

In tal contesto si evidenzia peraltro che il *“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”* – d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – prevede all’art. 1 comma 2 che *“il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l’economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione [...]”*; principi, tutti, disattesi nella specie dall’*agere* amministrativo.

Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove concorsuali, recanti un carattere ampiamente discrezionale onde consentire di determinare la concreta idoneità attitudinale dei candidati, si collocano all’infuori del sindacato di legittimità esercitato dal G. A. sulla c. d. discrezionalità-tecnica, **eccetto le ipotesi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrio, illogicità, travisamento o errore di fatto** (Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5749; Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2019, n. 1796; Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 2018, n. 7115). Siffatta conclusione risulta imposta anche dall’esigenza di assicurare un giudizio amministrativo coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che informa il codice del processo amministrativo (art. 1 c. p. a.) e che rinviene le proprie guarentigie a livello sia costituzionale (artt. 24, 111 e 113 Cost.) che convenzionale (art. 6 CEDU).

Nel caso di specie, inoltre, è opportuno evidenziare come la ricorrente – onde evitare il presente giudizio – sia accorsa tempestivamente a segnalare l’ambiguità del quiz di cui sopra, mediante n. 2 richieste di revisione dell’elaborato trasmesse a mezzo pec a Formez nelle date 05 e 09 dicembre (cfr. doc. all.), e che Formez Pa abbia riscontrato in data 20.12.2024 affermando soltanto genericamente come la Commissione esaminatrice abbia opposto diniego alle dette richieste. Nient’altro. Il riscontro invero – allegato agli atti – non fornisce alcun chiarimento e tanto non può che radicare un palese deficit motivazionale, impedente di fatto alla ricorrente di ricostruire l’iter logico amministrativo nella somministrazione di tale domanda.

Sull'istanza cautelare collegiale

Per il *fumus* valga quanto sinora esposto.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che la ricorrente subirebbe qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e non disponesse altra idonea misura cautelare (sospensione degli effetti della graduatoria, sospensione dell'iter, remand, riesame del punteggio, ammissione al successivo step ovvero alla valutazione dei titoli, etc.), considerato che la graduatoria di merito, comprensiva anche della sezione degli idonei non vincitori (a cui fa espressamente rinvio alla fine), è stata pubblicata e dunque a breve avverranno le assunzioni. **La P.a. ha proseguito l'iter, quindi, senza rettificare il punteggio e tanto in elusione dei provvedimenti cautelari positivi ottenuti; né tantomeno risulta l'ammissione alla fase di valutazione titoli, a cui avrebbe necessariamente dovuto conseguito un "esito di valutazione titoli con riserva". Niente di tutto ciò. Come anticipato, invero, dall'area personale di Formez PA non risulta alcuna posizione assegnata alla ricorrente, la quale – nonostante l'ordinanza positiva – continua ad essere "non idonea".**

Il comportamento omissivo dell'Amministrazione, che ha proseguito nella pubblicazione degli atti conclusivi della procedura nonostante il provvedimento giurisdizionale cautelare e l'esito positivo della verifica, determina un pregiudizio grave e irreparabile per la ricorrente, in quanto la mancata inclusione nella graduatoria le preclude attualmente e potenzialmente l'accesso al posto pubblico messo a concorso, e ciò in via definitiva, considerato che la procedura si è formalmente conclusa.

Tale danno non è suscettibile di reintegrazione piena in sede di merito, atteso che:

- l'interesse tutelato attiene all'accesso a una posizione lavorativa pubblica, soggetta a tempistiche e scorrimenti determinati, la cui attuazione può risultare preclusa dalla successiva esecuzione di provvedimenti favorevoli una volta che i posti disponibili siano stati assegnati;
- l'esclusione dalla graduatoria comporta l'impossibilità di essere nominata, pur avendo ottenuto una prima pronuncia favorevole e la conferma tecnica della fondatezza della censura proposta;

- l'efficacia delle pronunce amministrative può essere, nella prassi, vanificata dall'esaurimento dei posti a disposizione o dal decorso del tempo, con conseguente frustrazione del diritto concorsuale della ricorrente, non più utile ai fini dell'assunzione.

Sussiste dunque un pericolo attuale, concreto e irreparabile, che impone l'adozione di una misura cautelare interinale, atta a preservare l'effettività della tutela giurisdizionale e a garantire che l'eventuale accoglimento del ricorso nel merito non risulti inutiliter datum, quale la sospensione dell'iter, la sospensione degli effetti della graduatoria, il riesame del punteggio (cd. Remand).

Per tali ragioni, si chiede che il Tribunale Amministrativo Regionale adito voglia fissare l'udienza camerale ex art. 55, comma 5, c.p.a., e, all'esito, adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, volto a sospendere gli effetti della graduatoria finale nella parte in cui non include la ricorrente, ovvero disporre la sua ammissione con riserva tra gli idonei (ovvero vincitori, secondo il punteggio rivalutato), nelle more della definizione del giudizio di merito, e, prima ancora, valutare l'opportunità di una sentenza in forma semplificata in considerazione della completezza istruttoria.

Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio. In effetti, una volta scelta le sedi e terminate le convocazioni, seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, rendendo quindi ancor più gravoso garantire l'effettività della tutela dei diritti della ricorrente, anche nel caso di vittoria del presente giudizio. Ed invero, se la sentenza emessa all'esito del giudizio di merito fosse positiva, alla ricorrente toccherebbe intraprendere una serie di azioni legali volte a privare di efficacia i contratti di lavoro stipulati con aggravio di tempi e ulteriori costi a suo carico.

Sull'istanza cautelare monocratica

Sussistono i presupposti di estrema urgenza e necessità per la concessione delle misure cautelari monocratiche.

Ebbene, in data 04.08.2025, la Pubblica Amministrazione ha proceduto alla pubblicazione della graduatoria finale di merito, comprensiva degli idonei non vincitori (sic!), **escludendo completamente la ricorrente** – non solo dalla lista dei vincitori, ma anche da quella degli idonei – senza aver dato alcun seguito all'ordine cautelare di riammissione né tantomeno agli esiti della verifica. Nessun

ricalcolo del punteggio risulta infatti effettuato, né vi è stata modifica dell'esito della prova scritta, né tantomeno si è effettuata la valutazione dei titoli. alcuna comunicazione è intervenuta né tantomeno risulta alcun atto pubblicato dai siti delle resistenti amministrazioni.

Alla luce di ciò, ricorrono con evidenza gravi motivi di urgenza che giustificano l'adozione di una misura cautelare monocratica nelle more dell'udienza camerale già richiesta ai sensi dell'art. 55 c.p.a., atteso che la mancata sospensione degli effetti della graduatoria nel breve periodo determinerebbe un pregiudizio grave e irreparabile per la ricorrente, con definitiva compromissione del suo diritto a essere valutata correttamente e a concorrere per il posto oggetto della selezione.

In particolare, il periculum in mora risulta:

- a. attuale, in quanto la procedura concorsuale risulta formalmente conclusa e la graduatoria già pubblicata, con possibili nomine in corso;
- b. concreto, perché l'Amministrazione, disattendendo le ordinanze giurisdizionali, ha di fatto consolidato un esito pregiudizievole per la ricorrente, che potrebbe divenire irreversibile con la nomina dei vincitori o l'esaurimento dei posti disponibili;
- c. irreparabile, in quanto l'esclusione dalla graduatoria preclude in modo definitivo alla ricorrente l'accesso al pubblico impiego, nonostante l'esistenza di provvedimenti giurisdizionali favorevoli e di un accertamento tecnico che le dà piena ragione. Il danno subito non sarebbe suscettibile di piena reintegrazione neppure in caso di accoglimento del ricorso nel merito.

Alla luce dell'urgenza e in considerazione della funzione di tutela anticipatoria propria della misura monocratica, si chiede che l'Ill.mo Presidente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., voglia adottare decreto cautelare monocratico, nelle more della fissazione e celebrazione dell'udienza camerale, sospendendo gli effetti della graduatoria finale nella parte in cui non include la ricorrente, ovvero, ordinando all'Amministrazione di provvedere all'immediato riesame della prova scritta della medesima, secondo quanto già disposto con ordinanza n. 115/2025 e alla luce della verifica eseguita, e se nel caso disporre già con decreto la notifica per pubblici proclami nel senso di cui al successivo paragrafo.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Qualora, Codesto Organo giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite ai controinteressati indicati sopra (i cui indirizzi sono stati forniti direttamente a mezzo pec da Formez Pa), *si chiede* - soltanto, se ritenuto necessario - di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online delle Pa resistenti, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati, considerato che la graduatoria reca solo nome e cognome dei vincitori (e nessun altro dato che permette di individuarli compiutamente, ad es. codice fiscale) e che allo stato non è pubblicata la graduatoria degli idonei.

Conclusioni

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute.

In particolare, si chiede a Codesto Giudice,

- 1) **in via istruttoria:** se ritenuto opportuno, di disporre, preliminarmente, e già con decreto eventualmente, la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più opportune;
- 2) **In via cautelare, e già in senso monocratico:** sospendere gli atti gravati e/o sospendere l'iter concorsuale e/o ammettere con riserva al proseguo della procedura concorsuale parte ricorrente, riconoscendone l'idoneità e (ri)disponendo il riesame del punteggio in relazione al quiz di cui in narrativa;
- 3) **Nel merito:** accogliere, in tutto o in parte, il presente ricorso e per l'effetto: annullare gli atti gravati nelle parti di interesse, in tutto o in parte; disporre il riesame del punteggio di parte ricorrente in riferimento al quiz contestato ; ammettere, quindi, la ricorrente alla successiva fase procedurale (valutazione dei titoli) e disporre così l'inserimento nella relativa graduatoria.

Se ritenuto opportuno, a fronte della completezza istruttoria, si chiede l'emissione di una sentenza in forma semplificata.

Con richiesta di condanna alle spese e competenze difensive.

Si dichiara che la ricorrente non è tenuto al versamento del contributo unificato poiché il presente ricorso non amplia il thema decidendum e, dunque, nulla è dovuto.

Produzione giusta indice.

Cosenza, 18.09.2025

Avv. Danilo GRANATA